

N. 00925/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00484/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso, numero di registro generale 484 del 2011, proposto da:

Impresa Edilrinascita di Pavese Salvatore & C. s. n. c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Di Meglio, con domicilio eletto, in Salerno, al Corso Garibaldi, 8, presso l'Avv. Valerio Iorio;

contro

Comune di Scampitella, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Impresa Edile Stradale Iula Giovanni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gherardo Maria Marengi, con domicilio eletto, in Salerno, alla via

Velia, 15;

Impresa Lico – Ing. Luca Iandolo Costruzioni e Società Puopolo Costruzioni s. r. l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della determina del Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Scampitella, n. 001 del 26.01.2011, mai comunicata, con la quale il predetto Comune ha aggiudicato in via definitiva i lavori di “sistemazione, adeguamento e ripristino della strada comunale Via Piloni” alla ditta Iula Giovanni, ed ha approvato la graduatoria, predisposta dalla Commissione Giudicatrice, con la quale è stata altresì dichiarata seconda classificata la Lico, Ing. Luca Iandolo, terza classificata la Società Puopolo Costruzioni;

dei verbali di gara, nn. 1, 2, 3, e 4 del 30.09 – 2.10.2010;

della nota, prot. n. 375 del 1.02.2011, successivamente comunicata, con la quale il Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Scampitella ha comunicato l'intervenuta aggiudicazione della gara de qua alla prima delle imprese controinteressate;

d'ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Impresa Edile e Stradale Iula Giovanni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente impugnava gli esiti della gara specificata in epigrafe, avverso cui articolava le seguenti censure, formulando altresì istanza di risarcimento del danno:

Violazione nonché errata e falsa applicazione di legge; Violazione del bando e del disciplinare di gara; Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e contraddittorietà; Violazione dei principi d'imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa; Incertezza, indeterminabilità e inattendibilità delle offerte: sosteneva la ricorrente che le offerte dell'impresa aggiudicataria e delle altre imprese che la seguivano in graduatoria andavano escluse, per contraddittorietà nella formulazione dell'offerta economica, posto che il ribasso era stato calcolato, dalle stesse, con riguardo esclusivamente al prezzo a base d'asta (mercé l'utilizzazione del modello A1, allegato al bando), senza tenere in alcun conto le migliori offerte (nel relativo computo metrico estimativo con migliori, da ritenersi invece intimamente connesso al primo documento, e da valutarsi "necessariamente in maniera coordinata e congiunta").

L'Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio, pur facendo pervenire in Segreteria la documentazione pertinente al

ricorso.

Si costituiva l'impresa Iula Giovanni, aggiudicataria, dapprima con memoria di stile e quindi con scritto difensivo di replica, in cui preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per mancata notifica dello stesso all'impresa EM Corporation, quarta classificata (mentre la ricorrente s'era posizionata al quinto posto della graduatoria); indi l'irricevibilità del medesimo, per mancato deposito del gravame, nel termine di giorni quindici dall'ultima notifica, ex art. 119 comma 2 c. p. a.; nel merito, sosteneva l'infondatezza delle avverse censure.

All'udienza in camera di consiglio del 28 aprile 2011, il ricorso era trattenuto in decisione.

Osserva il Tribunale come possa prescindersi dall'esame delle preliminari eccezioni in rito, sollevate dalla difesa della controinteressata, atteso che il ricorso è evidentemente infondato.

Dall'esame del bando di gara, e in particolare del par. VIII.2.1, dedicato alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risulta l'attribuzione di punti 12 su 100, relativamente al sub-criterio, riguardante l'offerta economica, espresso nel seguente sub-elemento: "ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara"; nel par. XI.4, dedicato ai contenuti dell'offerta economica, è poi precisato che la busta n. 3 deve contenere, sub 1), a pena d'esclusione, "l'offerta economica, redatta in bollo, in lingua italiana, utilizzando l'allegato modello A1. Il prezzo complessivo e il ribasso

devono essere indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”; nonché, sub 3), il “computo metrico estimativo comprensivo delle migliorie offerte, corredato di analisi dei prezzi riferita ad eventuali nuovi prezzi inseriti rispetto al computo di progetto(...)”.

Nel modello A1, da utilizzarsi nella redazione dell’offerta economica, è infine chiaramente indicato che il ribasso offerto è “sull’importo posto a base d’asta”.

Sicché può senz’altro ribadirsi il contenuto della recente decisione della Sezione, n. 489/2011, che in analoga fattispecie, relativa ad altra gara indetta dallo stesso Comune, ha statuito quanto segue (cfr. la relativa motivazione): “Dai documenti di gara, e segnatamente dal bando, emerge con chiarezza – cfr. il par. VIII.2.1, nella parte dedicata alla valutazione dell’offerta economica – che il ribasso percentuale va calcolato sull’elenco prezzi posto a base di gara, depurato degli oneri per la sicurezza; nel par. XII.4, dedicato all’offerta economica, è poi imposto l’utilizzo dell’allegato modello A1, che del pari prevede l’indicazione del ribasso percentuale, esclusivamente sull’importo a base d’asta; laddove il computo metrico estimativo, comprensivo delle migliorie offerte, costituisce un autonomo documento dell’offerta economica, separato dal prefato modello A1, onde non può ritenersi che il ribasso debba essere riferito anche alle migliorie.

Anche in giurisprudenza s’è ritenuto corretto un tale modo di

procedere – cfr. la decisione n. 4536/2010 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, nella cui parte motiva è dato leggere quanto segue: “Per la presentazione delle offerte è stato fornito un file excel, che non consentiva di includere nel prezzo globale e nel ribasso le offerte migliorative e tutte le imprese hanno predisposto l’offerta economica, indicando un ribasso percentuale calcolato sul prezzo offerto senza offerte migliorative.

Tale modalità di procedere, seguita anche dalle appellanti, risulta corretta alla luce delle previsioni del bando, che dava rilievo ai fini dell’applicazione della formula matematica per l’assegnazione del punteggio al ribasso percentuale offerto, che con evidenza non doveva essere formulato includendo il prezzo delle offerte migliorative. Deve, quindi, ritenersi che la Commissione abbia correttamente applicato il bando di gara nel determinare il punteggio per l’offerta economica in base al ribasso percentuale offerto, calcolato dalle stesse concorrenti, incluse le appellanti, senza tenere conto delle offerte migliorative e che alcuna disposizione di gara consentiva alla Commissione di correggere il ribasso percentuale offerto, computando anche il prezzo delle miglione, ritenute ammissibili”; e, più avanti: “Alcuna espressa previsione normativa preclude alle stazioni appaltanti di dare rilievo alle miglione solo ai fini della determinazione del punteggio per l’offerta tecnica, e non anche per quello relativo all’offerta economica. (...) L’inclusione del prezzo delle miglione ai fini della valutazione dell’offerta economica

avrebbe finito per rendere non omogenea la comparazione delle offerte, in base ad un elemento rimesso comunque alla successiva approvazione della stazione appaltante. (...) Si deve, pertanto, ritenere che il criterio, previsto dal bando di gara e utilizzato dalla Commissione, rientrasse nella discrezionalità, di cui gode la stazione appaltante nel predisporre le regole della gara e proprio, in quanto preventivamente conosciuto da tutti i concorrenti, non era idoneo a ledere il principio della par condicio o a costituire un indice di irragionevolezza o di illogicità in considerazione della peculiarità della gara in esame”.

Si consideri pure la massima seguente che, sia pur riferita alla tematica dell'anomalia dell'offerta, appare indicativa, nella sua ultima parte, di un principio generale, valevole anche nel caso di specie: “Ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 comma 1 bis l. 11 febbraio 1994 n. 109 e art. 89 d. P. R. 21 dicembre 1999 n. 554, ai fine del calcolo dell'anomalia delle offerte per gli appalti a misura, occorre tener conto, in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, del solo dato costituito dalla percentuale di ribasso sul prezzo complessivo dell'appalto, depurato dai costi relativi alla sicurezza, giacché questo è l'unico dato che, nella valutazione del legislatore, è ritenuto il più idoneo a rappresentare la volontà dell'offerente e ad esso soltanto occorre far riferimento per determinare la maggiore o minore convenienza dei prezzi concretamente offerti dai concorrenti” (Consiglio Stato, sez. VI, 6 luglio 2006, n. 4276)”.

In base alle suesposte considerazioni, che s'attagliano perfettamente al caso di specie, s'impone pertanto la reiezione del ricorso.

Sussistono, per la relativa novità della questione, giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)